



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 13 marzo 2018
(OR. en)

6532/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0034 (NLE)**

**RECH 83
MED 4
AGRI 103
MIGR 27
RELEX 164
MA 3**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno del Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA)

DECISIONE (UE) 2018/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria
dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno
del Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del
Marocco al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato
disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ prevede la partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri.
- (2) PRIMA mira ad attuare un programma congiunto volto a promuovere le capacità di ricerca e innovazione e sviluppare conoscenza e soluzioni innovative comuni per sistemi agroalimentari affinché diventino sostenibili e per l'approvvigionamento e la gestione integrati delle risorse idriche nell'area del Mediterraneo, al fine di rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici, l'efficienza, l'efficacia sotto il profilo dei costi e la sostenibilità ambientale e sociale dei sistemi e dell'approvvigionamento e gestione in questione, e di contribuire a risolvere a monte i problemi legati alla scarsità di acqua, alla sicurezza alimentare, alla nutrizione, alla salute, al benessere e alla migrazione.
- (3) PRIMA sarà avviato congiuntamente da alcuni Stati membri e paesi terzi ("Stati partecipanti") con un elevato livello di impegno ai fini dell'integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria, secondo gli stessi termini e condizioni.

¹ Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1).

- (4) Il Regno del Marocco ("Marocco") ha espresso l'intenzione di aderire a PRIMA in qualità di Stato partecipante e su un piano di parità con gli Stati membri e i paesi terzi associati a Orizzonte 2020 - il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - che partecipano a PRIMA.
- (5) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2017/1324, il Marocco diventa Stato partecipante a PRIMA a condizione che venga concluso un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabilisca i termini e le condizioni della partecipazione del Marocco a PRIMA.
- (6) Il 30 maggio 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, per un accordo internazionale con il Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Marocco a PRIMA, con riserva dell'adozione della decisione (UE) 2017/1324. I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno del Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) ("accordo").

- (7) È opportuno firmare l'accordo.
- (8) Al fine di consentire la partecipazione del Marocco a PRIMA il più rapidamente possibile, è opportuno che l'accordo sia applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno del Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA), con riserva della sua conclusione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione⁺.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

⁺ Delegazioni: cfr. documento ST 6533/18.

Articolo 3

L'accordo è applicato a titolo provvisorio in conformità del suo articolo 4, a decorrere dalla sua firma¹, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

¹ La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.